

Comunicazione delle Variazioni:

➤ OCCUPAZIONALI

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente, o attività d'impresa o di lavoro autonomo - da parte di uno o più componenti del nucleo **nel corso dell'erogazione del RdC**, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il lavoratore deve:

- comunicare tramite Piattaforma digitale per il Patto del lavoro (Inps) o presso il Centro per l'Impiego,
- recarsi di persona presso i Centri per l'Impiego – oppure attraverso la piattaforma "SIUPL" per presentare il MODELLO RdC/PdC-COM ESTESO entro 30 giorni nel caso di inizio di lavoro subordinato; entro il 15 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento per attività di lavoro autonomo – impresa anche in forma associata.

Nota: Se l'avvio di un'attività di lavoro dipendente, o attività d'impresa o di lavoro autonomo - da parte di uno o più componenti del nucleo **è iniziata nell'anno 2017 – nell'anno 2018 - oppure nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento della presentazione della domanda**, entro 30 giorni dalla stessa, occorre compilare il MODELLO RdC/PdC-COM RIDOTTO. (presso CAF)

➤ PATRIMONIO

In caso di variazione del patrimonio mobiliare o immobiliare che comporti la perdita dei requisiti - da parte di uno o più componenti del nucleo **nel corso dell'erogazione del RdC**, entro 15 giorni dovrà recarsi di persona presso i Centri per l'Impiego – oppure attraverso la piattaforma "SIUPL" per presentare il MODELLO RdC/PdC-COM ESTESO.

➤ NUCLEO FAMILIARE

In caso di variazione nucleo familiare che comporti una riduzione o perdita del beneficio è necessaria la presentazione di una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione.

ATTENZIONE TUTTE LE DISPOSIZIONI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PROCESSO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO.



Sede Legale in Piazza Colombo 4/7 - 16121 Genova

TEL. 010/585885 FAX 010/532043

E-MAIL tesoreria.liguria@uil.it
centroserviziliguria@pec.cloud



Centro Servizi Liguria Srl



REDDITO – PENSIONE DI CITTADINANZA

Requisiti richiesti:

1. Essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità, inferiore a 9.360 euro.
2. Essere cittadino italiano o cittadino dell'UE;
per i cittadini di Paesi non comunitari:
 - essere in possesso del permesso di soggiorno a tempo indeterminato;
 - oppure essere titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'UE.
3. Essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
4. Avere un reddito familiare più basso di 6.000 euro annui (moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Il valore unitario 1 è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e incrementato di 0.2 per ogni ulteriore componente minorenni (fino a un valore massimo di 2,1).
Se tutti i componenti il nucleo familiare hanno almeno 67 anni, chiedono la Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata a 7.560 euro.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA	SOGLIA MAX REDDITO ANNUO
1 componente	1	6.000,00
1 adulto e 1 minore	1,2	7.200,00
2 adulti	1,4	8.400,00
1 adulto e 2 minori	1,4	8.400,00
2 adulti e 1 minorenne	1,6	9.600,00
3 adulti	1,8	10.800,00
1 adulto e 3 minori	1,6	9.600,00
2 adulti e 2 minori	1,8	10.800,00
3 adulti e 1 minore	2	12.000,00
4 adulti	2,1	12.600,00
2 adulti e 3 minori	2	12.000,00
3 adulti e 2 minori	2,1	12.600,00
1 componente con età > a 67 anni	1	7.560,00
2 componenti con età > a 67 anni	1,4	10.584,00

5. Avere un patrimonio mobiliare, definito ai fini ISEE, di massimo 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per componente il nucleo familiare fino a un massimo di 10.000 euro (più ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo o 5.000 euro per ogni componente il nucleo familiare con disabilità).
6. Avere un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) definito ai fini ISEE non superiore a 30.000 euro.
7. Non disporre di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi precedenti (2 anni nei casi di cilindrata superiore a 1600 cc o 250 cc per motoveicoli) e non disporre di navi o imbarcazioni da riporto.
8. Nessun componente del nucleo familiare deve essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie presentate nei 12 mesi precedenti alla domanda di richiesta del beneficio, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Durata del beneficio:

Il reddito di cittadinanza ha una durata di 18 mesi, salvo cause di decadenza. È rinnovabile per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell'erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pensione di Cittadinanza che quindi si rinnova in automatico.

Decadenza del beneficio:

- Se manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
- Se manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale.
- Il/i componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione.
- Non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua.
- Non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non viene presentata una nuova DSU.

Sanzioni:

In caso di **dichiarazioni false**, sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni, la revoca immediata del Rdc / Pdc e l'obbligo di restituire tutto l'importo percepito.

È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, nonché la restituzione di tutto quanto percepito indebitamente, per chi non comunica **le variazioni del reddito, del patrimonio o del nucleo familiare**.



Obblighi successivi alla compilazione della domanda Rdc:

- Entro 30 giorni dal ricevimento della mail o sms inviato dall'Inps, relativa all'accoglimento della domanda di Rdc, tutti i componenti il nucleo familiare (maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione) devono presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (D.I.D). Sono esclusi da tale obbligo:
 - i minorenni,
 - beneficiari della Pensione di Cittadinanza,
 - beneficiari del Rdc titolari anche di pensione diretta o di età pari o superiore a 65 anni,
 - componenti con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalità civile; gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL, i non vedenti, sordomuti, gli invalidi di guerra. Salvo per coloro che sono iscritti al collocamento mirato.
 - soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi di formazione,
 - componenti con carichi di cura (soggetti minori di tre anni o componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza).
- Entro 30 giorni dal riconoscimento, il beneficiario del Rdc è tenuto a stipulare il **Patto per il lavoro con il Centro per l'impiego**.
- Entro 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, il beneficiario riceve dall'Agenzia per il lavoro (ANPAL) "l'Assegno di ricollocazione" da spendere entro 30 giorni, presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.